

**REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-APPLICATIVO PER GLI STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (TPA)
ORDINAMENTO N72-2014**

Art. 1 Natura e scopo del tirocinio

Il Regolamento (Decreto interministeriale n.142 del 25/03/98) recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento, disciplina lo svolgimento dell'attività di tirocinio che ha la finalità di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi.

Art. 2 Modalità del tirocinio

Il tipo e le modalità di svolgimento del tirocinio sono definite da una Commissione Tirocinio e stage all'uopo istituita nell'ambito della Commissione per il Coordinamento didattico congiunta TPA e STPA del Dipartimento ed approvate in sede di Commissione per il Coordinamento Didattico. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito né essere sostitutivo di manodopera aziendale o prestazione professionale. Non è considerata retribuzione la eventuale ospitalità gratuita che venga offerta al tirocinante. Il tirocinante è coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall'Università. Lo studente che svolge il tirocinio deve sempre mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti della struttura ospitante.

Art. 3 Durata ed epoca del tirocinio

Il tirocinio sarà effettuato durante l'intero anno accademico e può essere articolato in più periodi in funzione della programmazione didattica effettuata dalla Commissione per il Coordinamento Didattico per ciascun anno e della disponibilità delle strutture ospitanti. La frequenza è obbligatoria per minimo 30 giorni lavorativi per acquisire i 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico. Le assenze giustificate sono ammesse nel limite del 10%.

Art. 4 Sedi del tirocinio

Sono sedi di tirocinio: le aziende agro-zootecniche e le strutture sperimentali dell'Università; le aziende e le strutture extra-universitarie, pubbliche o private, convenzionate con l'Ateneo per le attività di tirocinio, che operano in tutti i diversi comparti del sistema delle produzioni animali ed in quelli ad essi connessi. Il tirocinio può essere svolto anche all'estero, nell'ambito del programma Erasmus o in altre sedi riconosciute idonee dalla CCD e per tempi e modalità analoghi a quanto previsto dal presente regolamento. Al fine di favorire la maggiore interdisciplinarietà possibile, ai sensi del precedente art. 2, il tirocinio viene svolto di preferenza in due sedi (una interna al Dipartimento ed una esterna,) o in caso di disponibilità delle aziende ospitanti, può essere svolto interamente presso strutture esterne. I rapporti con le sedi extra-universitarie sono regolati da convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento ex art. 18 legge n.196/97 e relativo decreto attuativo n.142 del 25/03/98, di cui all'art. 27 del D.P.R. 382 del 1980.

Presso le aziende convenzionate come sedi di tirocinio saranno individuati dei responsabili del tirocinio che seguiranno *in loco* il tirocinante, verificandone la presenza e l'attività in azienda. La Commissione Tirocinio definisce con il responsabile di ciascuna struttura il percorso formativo che lo studente dovrà seguire nel periodo assegnatogli.

Art. 5 Il Docente Guida

Il Docente Guida è un docente del Dipartimento che ha il compito di seguire lo studente nel percorso di tirocinio, di assisterlo e di accertarsi che questo sia svolto in modo appropriato. Egli viene assegnato dalla Commissione Tirocinio in base ad un criterio di competenza e disponibilità.

Al fine di seguire più appropriatamente i tirocinanti nell'attività aziendale, il Docente Guida può fare riferimento ai referenti aziendali, ossia ai responsabili delle attività di tirocinio presso le strutture ospitanti.

Art. 6 La Commissione tirocinio e stage

La Commissione per il tirocinio e stage viene nominata dalla Commissione per il Coordinamento Didattico. Avvalendosi di personale amministrativo dell'Ufficio Didattico di Dipartimento ha il compito di:

- a) operare per ampliare la disponibilità di aziende individuate quali sedi di tirocinio;
- b) esaminare le domande di tirocinio presentate dagli studenti, individuare la/e sede/i di svolgimento del tirocinio tenendo conto, ove possibile, delle istanze degli studenti;
- c) individuare tra i membri della commissione e/o i docenti/ricercatori titolari di un insegnamento attivo nel cds e previo loro consenso, i tutor interni che, approntano un programma di tirocinio.

Alla Commissione, nelle sue componenti dei docenti e dei ricercatori, vengono riconosciute dalla Commissione per il Coordinamento Didattico funzioni deliberanti in merito ai punti b) e c) sopraindicati. In caso di controversie le decisioni vengono rimesse alla Commissione per il Coordinamento Didattico.

Art. 7 Domanda di tirocinio

La domanda di tirocinio, compilata su apposito modulo a cura dello studente, può essere presentata alla Segreteria Studenti del Dipartimento a partire dal momento dell'iscrizione al 3° anno. Le domande potranno essere presentate dagli studenti al raggiungimento del numero di esami minimo (n.10) previsto di cui n.6 propedeutici come da elenco sottostante:

1. Parassitologia, Microbiologia applicata alle produzioni animali e Igiene veterinaria
2. Agronomia e produzioni vegetali per l'allevamento zootecnico
3. Nutrizione e alimentazione animale
4. Elementi di Patologia generale podologia e Fisiopatologia della riproduzione
5. Macchine ed impianti dell'industria agro-alimentare
6. Miglioramento genetico e Valutazione morfo-funzionale.

Nella domanda dovranno essere indicati gli esami sostenuti, e gli ambiti disciplinari preferenziali tra quelli indicati. La Segreteria trasmette le domande alla Commissione Tirocinio per definire i singoli percorsi.

Art. 8 Svolgimento del tirocinio e giudizio finale

Il tirocinio non può essere iniziato in data anteriore a quella di rilascio di apposito libretto-diario unico per l'intero periodo da parte della Segreteria di Dipartimento. Esso viene svolto nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nei precedenti artt. 2 e 3. Durante il tirocinio lo studente deve annotare giornalmente l'attività svolta sul libretto-diario che deve essere controfirmato giornalmente dal responsabile della sede di tirocinio, ai fini dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta. Il giudizio riportato sul libretto è utilizzato ai fini della definizione del voto di laurea come definito nel relativo regolamento.

Art. 9 Valutazione del tirocinio

Il Docente Guida, nell'esprimere il proprio parere sulla validità del tirocinio, terrà in considerazione l'impegno dello studente, il profitto che ne avrà ricavato e la maturità professionale. In caso di giudizio negativo lo studente verrà convocato per un colloquio. Ove tale giudizio negativo venga confermato, lo studente non potrà accedere all'esame di laurea, ma dovrà ripetere in toto o in parte il tirocinio, secondo quanto deliberato dalla Commissione. A tutti gli studenti al termine del periodo

di tirocinio sarà chiesto di compilare un questionario per la valutazione della struttura ospitante. Le sedi che risulteranno con giudizio non sufficiente in più valutazioni saranno sottoposte a verifica da parte della Commissione Tirocinio al fine di valutare la possibilità di rivederne i percorsi formativi o di escluderle dalle attività dell'anno successivo.